



## **Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni rese dagli studenti.**

**Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1 ottobre 2018, con la deliberazione n. 55**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 3 - Le banche dati .....	4
Art. 4 – Individuazione soggetti responsabili del controllo .....	4
Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive della condizione economica.....	5
Art. 6 – Tempi per l’effettuazione dei controlli .....	5
Art. 7 – Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione.....	5
Art. 8 – Difformità riguardanti i requisiti di merito .....	6
Art. 9 - Difformità riguardanti requisiti economici/patrimoniali .....	6
Art. 10 - Irregolarità ed omissioni non influenti sul beneficio.....	7
Art. 11 - Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio .....	7
Art. 12 – Iter procedurale preliminare al verbale di accertamento.....	8
Art. 13 – Sanzioni amministrative ed effetti consequenziali.....	8
Art. 14 - Notifica.....	9
Art. 15 - Casi particolari di notifica .....	9
Art. 16 - Mancata notifica.....	9
Art. 17 – Verbale di accertamento .....	10
Art. 18 – Provvedimento- Ordinanza di ingiunzione .....	11
Art. 19 - Rateizzazione .....	11
Art. 20 – Recupero crediti .....	12
Art. 21 – Tutela della privacy .....	12
Art. 22 - Norma Di Rinvio .....	12

### *Art. 1 - Oggetto*

Il presente Regolamento ha lo scopo di determinare i criteri e le modalità organizzative afferenti le attività di verifica sulle domande presentate dagli studenti universitari per l'ottenimento dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, con particolare riferimento ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di merito, nonché delle situazioni economico-patrimoniali autocertificate.

Il presente Regolamento disciplina altresì i procedimenti amministrativi consequenziali che si rendano necessari per l'effetto dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nonché le relative fasi della notifica, della applicazione di eventuali sanzioni e del recupero dei crediti.

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione della seguente normativa:

- a) Art. 3, 34 e 97 della Costituzione;
- b) Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
- e) Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 38, comma 3;
- f) Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- g) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- h) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e s.m.i..

### *Art. 2 - Ambito di applicazione*

Il regolamento viene applicato ad ogni e qualsiasi tipologia di beneficio erogato dall'ADISU Puglia per verifiche avviate successivamente alla sua approvazione, anche se relative a benefici erogati in anni precedenti.

Il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti sarà svolto con un metodo omogeneo di verifiche, capace di garantire trasparenza ed uniformità di trattamento dei soggetti sottoposti.

La riscontrata non veridicità comporterà, in ossequio alla normativa vigente, l'approvazione di provvedimenti amministrativi di revoca, di decadenza, di riduzione e l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative, con segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria competente a verificare la sussistenza dei reati di cui all'art. 483, 495, 640 del c.p. o altri eventualmente ravvisabili.

La revoca del beneficio si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 c.c., con il decorso di dieci anni dal percepimento del beneficio medesimo.

L'Amministrazione, nel suddetto arco temporale, si riserva di eseguire controlli anche su un campione superiore al 20% rispetto a quanto previsto dal successivo art. 7. e, ove possibile, su tutti gli idonei.

L'ADISU Puglia non ha l'obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto ad accertamento: solo in seguito al riscontro della discordanza dei dati si procederà, a norma degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, a comunicare l'avvio del procedimento a coloro il cui esito del controllo determini la revoca, la decadenza dai benefici e/o l'applicazione di sanzioni amministrative.

### *Art. 3 - Le banche dati*

L'Agenzia, tramite convenzioni stipulate con le Università presenti sul territorio pugliese ed accordi con gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale ha accesso alle banche dati, per la verifica sui requisiti generali, di merito e speciali:

- a) in via diretta per le Università e Istituti di cui al comma 1, attraverso specifiche interrogazioni sulle banche dati delle Università o Istituti, oppure tramite l'utilizzo di appositi strumenti informatici di consultazione;
- b) in via indiretta per i rimanenti Istituti pugliesi, attraverso l'inoltro dei dati dichiarati dallo studente per il confronto con quelli contenuti nei loro archivi;
- c) in via indiretta per le Università o Istituti di provenienza, non pugliesi, con riferimento ai crediti formativi dichiarati in caso di trasferimenti da dette Università o Istituti.

L'Agenzia, attraverso convenzioni, ha accesso alla banca dati ISEE dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) e alla banca dati SIATEL dell'Agenzia delle Entrate.

Il personale assegnato alle verifiche è abilitato all'utilizzo delle banche dati attraverso la dotazione delle relative chiavi di accesso e procede alle consultazioni ed alle interrogazioni secondo le modalità previste da ogni singola convenzione o accordo.

### *Art. 4 – Individuazione soggetti responsabili del controllo*

Il Dirigente di ciascuna sede territoriale dell'ADISU Puglia, per gli adempimenti previsti dall'art. 72 del DPR n. 445/2000, individua il Responsabile del Procedimento per la sede afferente, preposto al controllo che risponde di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Viene istituita una Commissione di Controllo composta dai Responsabili del Procedimento di cui al comma precedente o da delegati. La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, per l'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre ai controlli a campione, successivamente all'avvio degli accertamenti, nonché durante le attività di accertamento e a conclusione dei controlli attivati per vagliarne gli esiti.

Le riunioni sono presiedute dai dirigenti di ogni sede territoriale, a rotazione.

I verbali della Commissione di Controllo devono essere trasmessi, per opportuna conoscenza, a tutti i dirigenti di sede.

Ogni dipendente addetto ai controlli, nell'ambito della propria competenza, è responsabile dell'esecuzione corretta e regolare dello svolgimento del controllo, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia, a cui si fa espresso rinvio.

L'istruttoria dei controlli è disposta dal Responsabile del Procedimento individuato per ognuna delle sedi territoriali e l'approvazione dei provvedimenti finali è di competenza del Direttore Generale su proposta del dirigente di sede.

#### ***Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive della condizione economica***

Sono oggetto della verifica le dichiarazioni sostitutive della condizione economica dello studente - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), e la relativa Attestazione ISEE – che, per l'anno di riferimento stabilito dal bando di concorso relativo al beneficio di cui trattasi, sono visionate, scaricate o stampate dalla banca dati INPS.

#### ***Art. 6 – Tempi per l'effettuazione dei controlli***

L'ADISU Puglia attiva tempestivamente i controlli, al fine di garantire l'efficacia e l'imparzialità della azione amministrativa.

L'Agenzia effettua controlli di tipo preventivo o successivo sulle dichiarazioni sostitutive presentate per l'attivazione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento dei benefici, delle agevolazioni e dei servizi:

- per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale;
- per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito di provvedimenti amministrativi di assegnazione dei benefici/servizi.

#### ***Art. 7 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione***

La percentuale di autocertificazioni da sottoporre a controllo, a campione, per la verifica del requisito di reddito non può essere inferiore al 20% del totale delle casistiche elencate al comma 3 ed è determinata in base alla tipologia di procedimenti.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione deve essere effettuata da ogni sede territoriale dell'ADISU Puglia nel corso della riunione della Commissione Controlli, attraverso sistemi tali da garantire la massima trasparenza.

Le tipologie dei procedimenti su cui viene estratto il campione sono le seguenti:

- a) Nuclei familiari composti da uno e da due componenti;
- b) Scala di equivalenza anomala;
- c) Attestazioni ISEE con omissioni e difformità.

La determinazione della percentuale da sottoporre a controllo per le diverse tipologie di procedimenti viene prestabilita dalla Commissione di Controllo in apposita seduta.

Il controllo dei requisiti di merito, crediti e media, e dell'iscrizione viene effettuato sul 100% degli idonei.

Il Responsabile del Procedimento ha inoltre la facoltà di procedere alla effettuazione di controlli ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.

#### *Art. 8 – Difformità riguardanti i requisiti di merito*

Qualora nel corso dei controlli vengano rilevati errori, difformità, omissioni, imprecisioni, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, a fornire chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo studente, nel caso abbia dichiarato un numero di crediti superiore a quello riscontrato a seguito di apposita verifica presso le Università o gli Istituti, può chiedere, qualora disponibile, l'attribuzione del bonus utile al mantenimento del requisito di merito, previa rideterminazione del coefficiente di merito, previsto dal bando.

Nel caso in cui lo studente, per effetto della predetta rideterminazione, perda lo status di borsista ma non quello di idoneo, è tenuto alla restituzione dell'importo indebitamente percepito.

La mancata regolarizzazione da parte dello studente, nei modi e nei tempi stabiliti, determina la revoca dei benefici.

Qualora le difformità tra i dati dichiarati e quelli rinvenuti dalle verifiche comportino il mancato rispetto dei requisiti di merito prescritti dal bando, si procede alla revoca del beneficio.

Qualora a seguito dei chiarimenti forniti dallo studente risulti che l'errore, l'omissione o l'imprecisione non ha alcuna conseguenza, in quanto non comporta variazioni né decadenza dal beneficio, si procede alla rettifica e si chiude il procedimento.

#### *Art. 9 - Difformità riguardanti requisiti economici/patrimoniali*

Qualora dai controlli si riscontrino discordanze in ordine agli indicatori ISEE e ISPE di cui al relativo bando di concorso, l'ADISU Puglia avvia il procedimento amministrativo dandone comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. n. 241/2000, tramite lettera raccomandata A/R del servizio postale.

L'ADISU Puglia valuterà eventuali controdeduzioni e documentazione prodotte dallo studente, anche al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la possibilità di correzione dei dati discordanti se dovuti ad errori materiali ininfluenti o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 giorni dal suo avvio, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/90; detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

In caso di particolare complessità del procedimento, il termine di cui al precedente comma può essere aumentato fino a 180 giorni, ai sensi dell'art.2, comma 4, Legge 241/90.

La mancata regolarizzazione della difformità dei requisiti economici/patrimoniali, nei modi e nei termini stabiliti, determina la decadenza, la revoca di tutti i benefici, la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite e l'applicazione delle sanzioni amministrative e ogni altro effetto collegato e consequenziale come disposto dal successivo art. 13.

#### ***Art. 10 - Irregolarità ed omissioni non influenti sul beneficio***

Qualora il valore dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie sia rilevabile dalle banche dati o da documentazione già in possesso e non incida sul diritto al beneficio, si procede alla archiviazione d'ufficio e si chiude il procedimento, dandone comunque informazione allo studente.

Se il valore rettificato dell'ISEE/ISPE deve essere richiesto allo studente, si procede in tal senso e se i nuovi dati non incidono sul diritto al beneficio si procede alla archiviazione d'ufficio, con procedura tracciata, e si chiude il procedimento, dandone informazione allo studente.

#### ***Art. 11 - Irregolarità ed omissioni influenti sul beneficio***

Qualora il valore dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie rettificato, rilevato dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta allo studente o agli enti certificatori incida sul diritto al beneficio in base all'ISEE/ISPE accertata, si procede alla revoca, all'applicazione delle sanzioni amministrative e ad ogni altro provvedimento e/o effetto di cui al successivo art. 13.

Qualora i valori in corso di verifica siano oggetto di ricorso o di richiesta di modifica all'Agenzia delle Entrate da parte dello studente o suo familiare, la presentazione di copia di detti atti sospende la verifica fino all'esito, sulla base del quale si chiude l'accertamento; nel periodo di sospensione

della verifica sono sospese le erogazioni monetarie in favore dello studente, mentre permane la fruizione dei servizi, il cui valore in caso di successiva decadenza o revoca dovrà essere restituito. Di ogni procedimento che presenti difformità, irregolarità od omissioni influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo con tutta la documentazione di riferimento.

#### *Art. 12 – Iter procedurale preliminare al verbale di accertamento*

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l'interessato debitamente informato viene invitato a fornire per iscritto chiarimenti e controdeduzioni, anche presentando idonea certificazione, entro il termine perentorio assegnato di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, in assenza di presentazione di osservazioni o nel caso che le stesse non consentano il venir meno delle difformità, discordanze/omissioni rilevate, viene redatto il processo verbale di accertamento, da notificare all'interessato, a cui segue l'attivazione di ogni altra attività procedimentale applicabile alla fattispecie accertata.

L'ADISU comunica allo studente la chiusura del procedimento qualora i chiarimenti forniti esauriscano i rilievi formulati.

#### *Art. 13 – Sanzioni amministrative ed effetti consequenziali*

Conclusa la preliminare fase interlocutoria delle operazioni di controllo, notificato il verbale di accertamento, nel caso in cui si accerti una discordanza tra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale note all'Anagrafe Tributaria, e quanto invece dichiarato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), e tale discordanza comporti per lo studente la riduzione del beneficio (passaggio da fascia A a fascia B), si procede alla rimodulazione dell'importo in danaro della borsa di studio e si applica nei suoi confronti la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma terzo, della L. n. 122/2010, prevista da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00, calcolata in misura proporzionale ai vantaggi indebitamente conseguiti.

Nel caso in cui, invece, lo studente non ottemperi nei termini perentori comunicati dall'ADISU Puglia alla formale richiesta di chiarimenti e/o documentazione utile al corretto ricalcolo degli indicatori, viene redatto e notificato il processo verbale di accertamento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al succitato art. 38, comma 3, della L. n. 122/2010, a cui segue la revoca del beneficio/servizio, nonché il recupero delle somme, eventualmente, già percepite indebitamente e ogni altro effetto e/o provvedimento applicabile alla fattispecie accertata.



Nel caso in cui, esaurita la fase delle preliminari operazioni di riscontro, si accerti una discordanza tra quanto indicato nella DSU ISEE o altre dichiarazioni sostitutive riferite alla condizione economica e alle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare ai fini dell'ISEE e dell'ISPE per prestazioni universitarie, tanto che i valori risultino superiori al limite massimo dei requisiti economico/patrimoniali previsti dal bando benefici e servizi dell'anno di riferimento, si procede alla notifica del verbale di accertamento per dichiarazioni non veritiere, con la applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012 consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, co. 3, del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. L'ADISU Puglia dispone successivamente, con apposito provvedimento, la decadenza o revoca di ogni beneficio e/o servizio con attivazione di ogni altra attività procedimentale per il recupero delle somme dovute dallo studente.

Lo studente perde inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

#### *Art. 14 - Notifica*

La notifica delle comunicazioni e/o provvedimenti da portare a conoscenza dell'interessato, avviene tramite raccomandata A/R del servizio postale, o qualora sia disponibile attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata).

Le comunicazioni dovranno essere sottoscritte sia dal Responsabile del Procedimento che dal dirigente di sede.

#### *Art. 15 - Casi particolari di notifica*

La notifica si ha per avvenuta, e produce pertanto i suoi effetti, anche nei seguenti casi, non esaustivi:

- a) ricevimento della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dal Servizio Postale al destinatario per avvisare che l'atto è stato ritirato da altra persona presente all'indirizzo;
- b) ricevimento della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R postale con l'avviso della mancata consegna dell'atto, a seguito della compiuta giacenza protrattasi per 10 giorni.

#### *Art. 16 - Mancata notifica*

Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire la notifica per indirizzo risultato errato, per destinatario sconosciuto all'indirizzo, per destinatario trasferito Poste Italiane restituisce all'ADISU Puglia il plico (completo di busta e ricevuta A/R), il Responsabile del Procedimento procede alle verifiche del caso tramite le banche dati disponibili (SIATEL, INPS, archivi Università) per

conoscere se lo studente ha un'altra residenza. Procede altresì a richiedere all'ultimo Comune di residenza il nuovo indirizzo o l'eventuale trasferimento dello studente ad altro Comune. Una volta reperito il nuovo indirizzo, il Responsabile del Procedimento procede a nuova notifica della comunicazione, secondo la procedura di trasmissione di cui al precedente art. 14.

Il Responsabile del Procedimento, se non viene reperito alcun altro indirizzo a cui inoltrare la comunicazione oggetto di notifica, procede alla archiviazione per inutile decorrenza dei termini di prescrizione del procedimento e il nominativo del soggetto irreperibile viene inserito in una lista a disposizione dell'Amministrazione.

#### *Art. 17 – Verbale di accertamento*

Con il Verbale di accertamento l'accertatore contesta formalmente all'obbligato la violazione dell'illecito amministrativo, mediante notifica da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 gg. dall'accertamento del fatto.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- la puntuale indicazione della contestazione mossa per dichiarazione non veritiera con i riferimenti normativi;
- la concessione del termine perentorio di 30 gg. dalla notificazione del verbale medesimo entro cui è possibile per lo studente prendere visione degli atti ed eventualmente presentare memorie scritte e/o chiedere di essere ascoltato;
- la sanzione amministrativa comminata ai sensi di legge, ed il suo importo determinato a cui si aggiungono le spese postali o di notifica;
- la puntuale indicazione del dettaglio della posizione debitoria dello studente, tenendo conto anche delle somme da restituire per benefici e/o servizi oggetto di revoca, decadenza, ricollocazione;
- l'avvertimento che qualora il pagamento venga effettuato entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento la sanzione comminata è dovuta in misura ridotta corrispondente ad un terzo degli importi indicati;
- la precisazione che l'accertamento della violazione comporta la decadenza/revoca dei benefici/servizi disposta con apposito atto amministrativo ed il recupero di somme per benefici e servizi eventualmente già erogate, ma non spettanti;
- l'ulteriore avvertimento che, per le dichiarazioni sostitutive non veritiere, l'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 455/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Il pagamento, effettuato nel suindicato termine di 60 gg., delle sanzioni ridotte e delle somme non spettanti da parte dello studente, determina l'estinzione dell'obbligazione con la chiusura del procedimento e l'approvazione del provvedimento amministrativo di decadenza/revoca e di ogni altro atto collegato e consequenziale.

Entro i termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione, può essere presentata all'ADISU Puglia istanza motivata di rateizzazione delle somme da corrispondere, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia nel provvedimento di concessa rateizzazione.

#### ***Art. 18 – Provvedimento - Ordinanza di ingiunzione***

Trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, senza che l'obbligato abbia riscontrato la richiesta dell'ADISU Puglia, né provveduto al pagamento delle somme in esso analiticamente indicate, si attiva il procedimento inteso a disporre l'ingiunzione di pagamento.

Detto procedimento si attiva anche nel caso in cui siano stati presentati scritti difensivi nonché risultanze dell'audizione richiesta. Sulla base dell'istruttoria, svolta sia sotto il profilo della regolarità formale che dei presupposti sostanziali, viene emesso un provvedimento che può essere:

- provvedimento-ordinanza di archiviazione, se vengono rilevati vizi di forma nel processo verbale o non vengano riconosciuti i presupposti dell'illecito;
- provvedimento-ordinanza di ingiunzione di pagamento, se il processo verbale di accertamento è corretto e vengono riconosciuti gli elementi previsti per le violazioni contestate.

Il provvedimento-ordinanza viene notificato allo studente nei modi e nei termini indicati all'art. 14. Si procede alla notifica anche nei confronti dell'eventuale obbligato solidale.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, l'interessato può presentare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il pagamento ingiunto con l'ordinanza deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della stessa con le modalità indicate nel verbale di accertamento.

Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, si darà corso all'esecuzione forzata del provvedimento mediante l'iscrizione del credito nei ruoli esattoriali.

#### ***Art. 19 - Rateizzazione***

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento-ordinanza di ingiunzione, l'interessato può richiedere all'ADISU Puglia il pagamento rateale delle somme, che viene concesso con le modalità di cui al "Regolamento restituzione e rateizzazione benefici revocati", approvato dall'Agenzia.

*Art. 20 – Recupero crediti*

Il mancato pagamento dell'importo complessivamente determinato a carico dell'interessato, o anche solo una o più rate dello stesso, determinerà l'avvio attività del recupero dei crediti attraverso professionisti del recupero del credito oppure attraverso società autorizzate di recupero crediti, che comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 698/1981.

*Art. 21 – Tutela della privacy*

In tutte le fasi dei procedimenti afferenti lo svolgimento dell'accertamento e i provvedimenti collegati e consequenziali, fino alla eventuale fase di esecuzione forzata, viene garantito il trattamento dei dati secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

*Art. 22 - Norma Di Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, alla normativa che disciplina le sanzioni amministrative, l'esecuzione forzata nonché l'applicazione, qualora possibile, delle norme del Codice Civile, di Procedura Civile nonché del Codice Penale e di ogni altra disposizione vigente.